

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 100008, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 64.967.018.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 185, 186 «Protezione ambiente Marche FIO A» (per L. 9.994.963.780), regione Marche; numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 «Protezione ambiente Abruzzo FIO A» (per L. 9.994.964.300), regione Abruzzo; n. 137 «Risanamento Tevere II/A» (per L. 9.994.913.065), regione Lazio; numeri 241, 242 «Ambiente centro nord Valle d'Aosta» (per L. 9.994.899.515), regione Valle d'Aosta; numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235 «Ambiente Toscana/A» (per L. 19.989.823.515), regione Toscana; n. 75 «Porto Vasto» (per L. 4.997.454.075), regione Abruzzo;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 64.967.018.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 64.967.018.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

regione Marche «Protezione ambiente Marche FIO A» corrispondente ai progetti numeri 185, 186 per l'importo arrotondato a L. 9.994.963.530;

regione Abruzzo «Protezione ambiente Abruzzo FIO A» progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83 per L. 9.994.964.300;

regione Lazio «Risanamento Tevere II FIO A» corrispondente al progetto n. 137 per L. 9.994.913.065;

regione Valle d'Aosta «Ambiente centro nord Valle d'Aosta» corrispondente ai progetti numeri 241, 242 per L. 9.994.899.515;

regione Toscana «Ambiente Toscana FIO A» corrispondente ai progetti numeri 227, 228, 229, 230, 232, 234, 235 per L. 19.989.823.515;

regione Abruzzo «Porto Vasto» corrispondente al progetto n. 75 per L. 4.997.454.075.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 64.967.018.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 64.967.018.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180

90A2176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 marzo 1990, n. 115.

Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Letto l'art. 36, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente la massima distanza assiale di metri 1,80 tra i montanti di una stessa fila nei ponteggi metallici fissi;

Visto l'art. 395, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di sistemi di sicurezza di riconosciuta efficacia diversi da quelli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni;

Considerato lo stato dell'evoluzione tecnologica, che consente di realizzare opere provvisorie costituite da elementi i cui schemi funzionali presentano caratteristiche di resistenza e di stabilità tali da garantire il mantenimento dello stesso grado di sicurezza finora offerto dai ponteggi con interassi fra i montanti della stessa fila di metri 1,80;

Considerato che le prove di carico prescritte per gli insiemi ed i sottinsiemi strutturali nonché per i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo raggiungimento dei gradi di sicurezza attualmente richiesti;

Acquisito il parere favorevole della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° febbraio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 7RL/21382/OM-4a del 27 febbraio 1990;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

In deroga all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino sussistenti i seguenti requisiti:

a) i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;

b) sia fornita una relazione di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1990
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta l'intero art. 36 del D.P.R. n. 164/1956 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni):

«Art. 36 (Montaggio e smontaggio). — Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione.

I montanti di una stessa fila devono essere posti a distanza non superiore a metri 1,80 da asse ad asse.

Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte».

— L'art. 395, terzo comma, del D.P.R. n. 547, 1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0155

DECRETO 3 aprile 1990.

Modificazioni al decreto ministeriale 22 giugno 1935
concernente deroghe all'obbligo del riposo domenicale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposto di 24 ore consecutive può cadere in un giorno diverso dalla domenica mediante turni al personale addetto all'esercizio, di determinate attività;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1975 modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;

Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nelle lavorazioni di macinazione di paste di alluminio, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale, mediante turni al personale addetti;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Ritenuta la necessità di apportare variazione al n. 23 della tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto ministeriale 1° agosto 1975;